

BGer 1B 601/2019 vom 10. Januar 2020

Bundesgericht, 2020-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_601_2019

FR: TF 1B 601/2019 du 10 janvier 2020

IT: TF 1B 601/2019 del 10 gennaio 2020

Regeste

Procedimento penale; ricusa di un perito | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina liberamente e d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 144 V 280 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorrente osserva che il ricorso in materia penale è ammissibile contro una decisione concernente una domanda di rikusazione. Rileva, riferendosi alla DTF 144 IV 90 , che in applicazione dell' art. 92 cpv. 1 LTF una decisione che respinge una domanda di rikusazione può essere impugnata immediatamente dinanzi al Tribunale federale, senza dover dimostrare la sussistenza di un pregiudizio irreparabile. Al riguardo egli disattende tuttavia che, secondo l' art. 80 cpv. 1 LTF , norma da lui non richiamata, il ricorso in materia penale è ammissibile soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Ora, nel caso della sentenza da lui invocata, inerente a una fattispecie analoga al caso in esame, impugnata non era la decisione del giudice di prima istanza che respingeva le domande di ricusa nei confronti degli esperti, ma il giudizio della Corte dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese (DTF 144 IV 90 , fatti A.b e B, consid. 1). Il ricorrente insiste del resto a ragione sul fatto che il Giudice della Pretura penale non era competente per esaminare la domanda di ricusa, che avrebbe dovuto trasmettere per esame alla CRP, motivo per cui il decreto litigioso, adottato da un'autorità incompetente, sarebbe nullo.

E. 1.3

L' art. 59 cpv. 1 lett. b CPP dispone in effetti che, se è invocato un motivo di rikusazione di cui all'art. 56 lettere a o f, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero o i tribunali di primo grado. L' art. 183 cpv. 3 CPP recita che ai periti si applicano i motivi di rikusazione di cui all' art. 56 CPP . Il Tribunale federale ha già stabilito che, sebbene il CPP non indichi l'autorità competente a statuire su una domanda di rikusazione di un esperto, questa lacuna può essere colmata applicando, per analogia, l' art. 59 cpv. 1 lett. b CPP , che prevede la competenza della giurisdizione di reclamo (sentenza 1B_488/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 1.1). Come sottolineato dal ricorrente, è notorio che nel Cantone Ticino l'autorità di ricorso competente per statuire su una domanda di rikusazione nei confronti di un esperto è la CRP (art. 62 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; sentenze 1B_43/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 1, 1B_123/2013 del 26 aprile 2013 consid. 1.1 e 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1, in: RtiD II-2013 n. 41 pag. 219). In siffatte circostanze mal si comprende la conclusione del ricorrente di trasmettere l'incarto

alla CRP affinché esperisca determinati approfondimenti e si pronunci poi sull'istanza di ricasazione, visto ch'egli poteva adire direttamente la Corte cantonale.

E. 1.4

Nella fattispecie, poiché la decisione impugnata non emana da un Tribunale superiore quale autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso non può essere esaminato nel merito e dev'essere dichiarato inammissibile (sentenza 1B_97/2012 del 30 marzo 2012 consid. 2.3). Spetterà se del caso alle parti, qualora lo ritenessero necessario, adire in ogni tempo l'autorità competente, allo scopo di far accertare l'asserita nullità assoluta della criticata decisione per difetto di competenza.

E. 2

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo ai sensi dell' art. 103 cpv. 3 LTF .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.